

art. 46
(Gruppi Consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da una o uno o più Consigliere e Consiglieri circoscrizionali e ciascun Gruppo è rappresentato dalle o dei Capigruppo.
2. La disciplina del funzionamento, delle attività e delle dotazioni dei Gruppi consiliari è definita dal regolamento dei Consigli di quartiere.

art. 47
(Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza)

1. Il Consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti con funzioni consultive ed istruttorie. Il Consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero comunque non superiore a sei (6), di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da una o un rappresentante delle minoranze consiliari. Le Commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite. Le Consigliere e i Consiglieri devono far parte di almeno una (1) commissione ma non più di tre (3).
2. Ciascuna Commissione è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletta o eletto dal Consiglio.
3. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere, con poteri definiti dal regolamento dei Consigli di quartiere ed è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni permanenti.
4. Il Collegio di Presidenza è costituito dalla o dal Presidente e dalla o dal Vice

art. 46
(Gruppi Consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da una o uno o più Consigliere e Consiglieri circoscrizionali e ciascun Gruppo è rappresentato dalle o dei Capigruppo.
2. La disciplina del funzionamento, delle attività e delle dotazioni dei Gruppi consiliari è definita dal regolamento dei Consigli di quartiere.

art. 47
(Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza)

1. Il Consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti con funzioni consultive ed istruttorie. Il Consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero comunque non superiore a sei (6), di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da una o un rappresentante delle minoranze consiliari. Le Commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite. Le Consigliere e i Consiglieri devono far parte di almeno una (1) commissione ma non più di tre (3).
2. Ciascuna Commissione è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletta o eletto dal Consiglio.
3. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere, con poteri definiti dal regolamento dei Consigli di quartiere ed è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni permanenti.
4. Il Collegio di Presidenza è costituito dalla o dal Presidente e dalla o dal Vice Presidente Vicaria o Vicario del

Presidente Vicaria o Vicario del Consiglio di quartiere e dalle e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

art. 48

(Funzioni di iniziativa e vigilanza)

1. Il Consiglio di quartiere può presentare ai competenti organi del Comune mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del quartiere secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 49

(Funzioni consultive)

1. Il Consiglio di quartiere secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere esprime pareri obbligatori:
 - a) sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti urbanistiche che interessano il territorio dei quartieri;
 - b) sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo;
 - c) sulle proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze dei Consigli di quartiere.
2. I pareri dei Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.

art. 50

(Servizi di base e funzioni delegate)

Consiglio di quartiere e dalle e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

art. 48

(Funzioni di iniziativa e vigilanza)

1. Il Consiglio di quartiere può presentare ai competenti organi del Comune mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del quartiere secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 49

(Funzioni consultive)

1. Il Consiglio di quartiere secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere esprime pareri obbligatori:
 - a) sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti urbanistiche che interessano il territorio dei quartieri;
 - b) sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo;
 - c) sulle proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze dei Consigli di quartiere.
2. I pareri dei Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.

art. 50

(Servizi di base e funzioni delegate)

1. Il Consiglio di quartiere è competente

1. Il Consiglio di quartiere è competente per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi. La gestione di tali servizi è attribuita dal Consiglio comunale con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della Giunta, può delegare ai Consigli di quartiere ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie, di personale, strumentali.
3. Il Consiglio di quartiere gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio.

art. 51
(Personale)

1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune ed affidato alla responsabilità di una o un dirigente.
2. La o il dirigente dell'ufficio di quartiere svolge le funzioni di segretaria o segretario del Consiglio di quartiere, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di quartiere, esprime i pareri previsti per legge sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di quartiere.

art. 52
(Risorse finanziarie)

1. Ai Consigli di quartiere per la gestione

per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi. La gestione di tali servizi è attribuita dal Consiglio comunale con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della Giunta, può delegare ai Consigli di quartiere ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie, di personale, strumentali.
3. Il Consiglio di quartiere gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio.

art. 51
(Personale)

1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune ed affidato alla responsabilità di una o un dirigente.
2. La o il dirigente dell'ufficio di quartiere svolge le funzioni di segretaria o segretario del Consiglio di quartiere, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di quartiere, esprime i pareri previsti per legge sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di quartiere.

art. 52
(Risorse finanziarie)

1. Ai Consigli di quartiere per la gestione

dei servizi di base sono assegnati degli stanziamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di economato stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito del quartiere.

art. 53
(Atti e provvedimenti)

1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici giorni consecutivi e divengono esecutive nei termini previsti per le deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere concernenti la disciplina regolamentare e la gestione dei servizi di base ed alla persona e dei servizi delegati sono soggette a controllo con le modalità stabilite dal Regolamento dei consigli di quartiere.
3. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere devono essere trasmesse, contestualmente alla loro pubblicazione, alla Sindaca o al Sindaco e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

TITOLO V
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale

CAPO I
Organizzazione degli uffici

art. 54
(Principi di organizzazione)

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di

dei servizi di base sono assegnati degli stanziamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di economato stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito del quartiere.

art. 53
(Atti e provvedimenti)

1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici giorni consecutivi e divengono esecutive nei termini previsti per le deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere concernenti la disciplina regolamentare e la gestione dei servizi di base ed alla persona e dei servizi delegati sono soggette a controllo con le modalità stabilite dal Regolamento dei consigli di quartiere.
3. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere devono essere trasmesse, contestualmente alla loro pubblicazione, alla Sindaca o al Sindaco e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

TITOLO V
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale

CAPO I
Organizzazione degli uffici

art. 54
(Principi di organizzazione)

1. **Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza ed**

efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

art. 55

(Personale e dotazione organica)

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

art. 56

(La Direttrice o il Direttore generale)

1. La Sindaca o il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare

efficacia amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino.

2. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
3. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

art. 55

(Personale e dotazione organica)

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. ~~Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.~~

Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale con le modalità previste dalle norme vigenti e dal contratto, favorendo la conciliazione vita-lavoro.

3. **Promuove il confronto con le organizzazioni sindacali, nei limiti delle normative vigenti, al fine di migliorare le condizioni e il benessere organizzativo dei lavoratori.**

art. 56

(La Direttrice o il Direttore generale)

1. La Sindaca o il Sindaco, previa

una Direttrice o un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Direttrice o il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta alla Direttrice o al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Alla Direttrice o al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le e i dirigenti comunali ad eccezione della Segretaria o del Segretario generale.

CAPO II Segretario Generale

art. 57 (Segretario generale)

1. La Segretaria o il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Sindaca o del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dalla Sindaca o dal Sindaco.

deliberazione della giunta, può nominare una Direttrice o un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Direttrice o il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta alla Direttrice o al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Alla Direttrice o al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le e i dirigenti comunali ad eccezione della Segretaria o del Segretario generale.

CAPO II Segretario Generale

art. 57 (Segretario generale)

1. La Segretaria o il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Sindaca o del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dalla Sindaca o dal Sindaco.

CAPO III
Dirigenza

art. 58
(Dirigenti)

1. Alle e ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Esse o essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dalla Sindaca o dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito delle e dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione.

CAPO III
Dirigenza

art. 58
(Dirigenti)

1. Alle e ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Esse o essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dalla Sindaca o dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito delle e dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela

In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionarie e funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.

5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo della Sindaco o dal Sindaco o Assessora o Assessore delegata o delegato.
6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano alle e ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta della Direttrice o del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla

dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionarie e funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.

5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo della Sindaco o dal Sindaco o Assessora o Assessore delegata o delegato.
6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano alle e ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta della Direttrice o del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli

realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta alle e ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

art. 59

(Conferimento responsabilità dirigenziale)

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dalla Sindaco o dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.
4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
5. In sede di presentazione del conto consuntivo la Sindaco o il Sindaco

atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta alle e ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

art. 59

(Conferimento responsabilità dirigenziale)

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dalla Sindaco o dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.
4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
5. In sede di presentazione del conto

trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi.

TITOLO VI
Ordinamento dei servizi

CAPO I
Caratteristiche generali

art. 60
(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta delle amministratrici e degli amministratori e delle e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

consuntivo la Sindaco o il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi.

TITOLO VI
Ordinamento dei servizi

CAPO I
Caratteristiche generali

art. 60
(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta delle amministratrici e degli amministratori e delle e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

art. 61
(Gestione dei servizi)

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale, effettuata nei termini previsti per l'assegnazione degli affari alle Commissioni consiliari.
3. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
4. Il Consiglio comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei bilanci consuntivi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1.

art. 62
(Controllo della gestione dei servizi)

1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 74 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 61.
2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissione consiliare di controllo.

art. 61
(Gestione dei servizi)

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio comunale, effettuata nei termini previsti per l'assegnazione degli affari alle Commissioni consiliari.
3. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
4. Il Consiglio comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei bilanci consuntivi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1.

art. 62
(Controllo della gestione dei servizi)

1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 74 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 61.
2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai

3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di un quinto delle Consiglieri e dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.
5. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto alla Giunta e al Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali, gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. L'organizzazione e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito Regolamento.

art. 63

(Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici)

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissione consiliare di controllo.

3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di un quinto delle Consiglieri e dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.
5. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto alla Giunta e al Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali, gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. L'organizzazione e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito Regolamento.

art. 63

(Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici)

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

art. 64
(Carta dei servizi pubblici)

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

art. 65
(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca le amministratrici e gli amministratori designate o designati o nominate o nominate o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.

art. 64
(Carta dei servizi pubblici)

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

art. 65
(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca le amministratrici e gli amministratori designate o designati o nominate o nominate o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui

3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art. 27, 1° comma.

CAPO II

Le modalità e l'assetto di gestione

art. 66 (Istituzione)

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnate o assegnati.

art. 67 (Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni)

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio

al comma precedente.

3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art. 27, 1° comma.

CAPO II

Le modalità e l'assetto di gestione

art. 66 (Istituzione)

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnate o assegnati.

art. 67 (Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni)

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino

comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione le Consigliere e i Consiglieri e le Assessor e gli Assessori comunali nonché le Consigliere e i Consiglieri di quartiere.
3. La o il presidente è nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
4. La direttrice o il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunta o assunto anche con contratto a tempo determinato, nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

art. 68
(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di

al loro rinnovo.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione le Consigliere e i Consiglieri e le Assessor e gli Assessori comunali nonché le Consigliere e i Consiglieri di quartiere.
3. La o il presidente è nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
4. La direttrice o il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunta o assunto anche con contratto a tempo determinato, nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

art. 68
(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli

partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

art. 69
(ConSORZI)

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta del Consigliere e dei Consiglieri assegnate o assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

art. 70
(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

art. 71
(Società per azioni e a responsabilità limitata)

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei

interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

art. 69
(ConSORZI)

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta del Consigliere e dei Consiglieri assegnate o assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

art. 70
(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

art. 71
(Società per azioni e a responsabilità limitata)

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a

diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità le amministratrici e gli amministratori da esso nominate o nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.
3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratrici e amministratori comunali e di quartiere.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadine e cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità le amministratrici e gli amministratori da esso nominate o nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.
3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratrici e amministratori comunali e di quartiere.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadine e cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

art. 72
(Società collegate e controllate)

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune. In particolare, tali società saranno tenute a rispettare le disposizioni di cui all'art. 60, nonché dell'art. 71, commi 3 e 4.
3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta, previo parere obbligatorio del Consiglio comunale.

art. 73
(Concessione a terzi)

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

art. 72
(Società collegate e controllate)

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune. In particolare, tali società saranno tenute a rispettare le disposizioni di cui all'art. 60, nonché dell'art. 71, commi 3 e 4.
3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta, previo parere obbligatorio del Consiglio comunale.

art. 73
(Concessione a terzi)

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

art. 73 bis

art. 73 bis
(Finanza di progetto)

1. Con apposite norme regolamentari sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto.

CAPO III
Nomine delle amministratrici e degli
amministratori

art. 74
(Designazione e requisiti)

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca delle e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte della Sindaca o del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni delle e dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

(Finanza di progetto)

1. Con apposite norme regolamentari sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto.

CAPO III
Nomine delle amministratrici e degli
amministratori

art. 74
(Designazione e requisiti)

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca delle e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte della Sindaca o del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni delle e dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO VII
Procedimento amministrativo

CAPO I
Il procedimento

art. 75
(Principi procedurali)

1. Il Comune di Firenze informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione alle interessate e agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. La Sindaco o il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.

art. 76
(Svolgimento)

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed alle destinatarie e ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2. Le esigenze di celerità che impediscono

TITOLO VII
Procedimento amministrativo

CAPO I
Il procedimento

art. 75
(Principi procedurali)

1. Il Comune di Firenze informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione alle interessate e agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. La Sindaco o il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.

art. 76
(Svolgimento)

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed alle destinatarie e ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2. Le esigenze di celerità che impediscono

la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dalla o dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

art. 77
(Partecipazione)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché le portatrici o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

art. 78
(Accordi)

1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

art. 79
(Responsabile)

1. La o il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla

la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dalla o dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

art. 77
(Partecipazione)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché le portatrici o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

art. 78
(Accordi)

1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

art. 79
(Responsabile)

1. La o il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla

designazione della funzionaria o del funzionario preposto al procedimento, nella o nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.

2. La o il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

art. 80
(Procedure interne)

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.

designazione della funzionaria o del funzionario preposto al procedimento, nella o nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.

2. La o il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

art. 80
(Procedure interne)

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.

CAPO II

Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 81

(Efficacia degli atti amministrativi)

1. L'ordinanza della Sindaca o del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. La Sindaca o il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
3. Le determinazioni delle e dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

art. 82

(Pubblicità degli atti e dell'attività comunale)

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri.

CAPO II

Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 81

(Efficacia degli atti amministrativi)

1. L'ordinanza della Sindaca o del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. La Sindaca o il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
3. Le determinazioni delle e dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

art. 82

(Pubblicità degli atti e dell'attività comunale)

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri.

art. 83

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo della o del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile alla cittadina e al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

art. 84

(Accesso agli atti)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione della Sindaco o del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano alle cittadine e i cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il

art. 83

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo della o del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile alla cittadina e al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

art. 84

(Accesso agli atti)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione della Sindaco o del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano alle cittadine e i cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per

pubblico.

3. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VIII La partecipazione

CAPO I Partecipazione individuale e collettiva

art. 85 (Diritti individuali)

1. Il Comune di Firenze considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

le relazioni con il pubblico.

3. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VIII La partecipazione

CAPO I Partecipazione individuale e collettiva

art. 85 (Diritti individuali)

1. Il Comune di Firenze considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.
2. **L'effettiva partecipazione alla vita pubblica è la base sociale dei diritti individuali; pertanto, il Comune di Firenze promuove il volontariato, l'associazionismo e tutte le forme di cittadinanza attiva attraverso gli organismi e gli Istituti di partecipazione previsti dal presente Statuto oltre a promuovere il dibattito pubblico finalizzato a coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano la collettività.**
3. **I quartieri sono il primo luogo nel quale viene organizzata la partecipazione e si sviluppano le libere forme associative.**
4. **Il Comune di Firenze promuove l'utilizzo delle tecnologie e delle piattaforme informatiche come strumento di integrazione democratica digitale.**

art. 86
(Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato nella rete civica comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

art. 87
(Volontariato)

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontarie e volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

5. **Con apposito regolamento sulla partecipazione sono definite le forme e le modalità attuative.**

art. 86
(Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato nella rete civica comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

art. 87
(Volontariato)

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontarie e volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

3. La Sindaca o il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento delle volontarie e dei volontari e dell'utenza.

CAPO II Organismi di partecipazione

art. 88 (Le Consulte)

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione della o del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.
3. La Sindaca o il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

art. 89 (Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi)

1. Il Comune realizza forme di rappresentanza e partecipazione istituzionali delle cittadine e

3. La Sindaca o il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento delle volontarie e dei volontari e dell'utenza.

CAPO II Organismi di partecipazione

art. 88 (Le Consulte)

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione della o del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.
3. La Sindaca o il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

art. 89 (Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi)

1. Il Comune realizza forme di rappresentanza

dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi attraverso la consultazione e il coinvolgimento delle loro comunità.

CAPO III

Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

art. 90 (Istanza)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, alle e ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.

art. 91 (Proposte e petizioni)

1. Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere alla Sindaco o al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare alla Sindaca o al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dalla Sindaco o al Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le

e partecipazione istituzionali delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi attraverso la consultazione e il coinvolgimento delle loro comunità.

CAPO III

Iniziativa, consultazioni popolari e referendum-Istituti di partecipazione: istanze, proposte, petizioni, consultazioni e referendum

art. 90 (Istanza)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, alle e ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione. **Le modalità per le istanze di accesso civico o documentale sono stabilite dalla legge nazionale e definite in apposito regolamento comunale.**

art. 91 (Proposte e petizioni)

1. Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere alla Sindaco o al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare alla Sindaca o al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dalla Sindaco o al Sindaco o dagli organi collegiali competenti.

modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.

3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione.

art. 92
(Consultazioni)

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
3. Le consultazioni possono essere proposte da almeno 7.500 soggetti maggiorenni residenti nel Comune.
4. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento.
5. La o il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.
6. Le consultazioni possono essere proposte anche da almeno 5.000 soggetti maggiorenni residenti in un Quartiere su materie di competenza del Quartiere o di interesse per la popolazione ivi residente. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4.

2. ~~Apposito il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali~~ stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.

3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione

art. 92
(Consultazioni)

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
3. Le consultazioni possono essere proposte da almeno 7.500 soggetti residenti **maggiorenni** nel Comune **che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana.**

~~(4) Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento.~~

4. La o il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.
5. Le consultazioni possono essere proposte ~~anche da almeno 5.000~~

~~soggetti maggiorenni residenti in un Quartiere dalle e dai residenti in un Quartiere che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana, su materie di competenza del Quartiere o di interesse per la popolazione ivi residente. Per le consultazioni di Quartiere il numero delle e dei proponenti è calcolato in maniera proporzionale a quanto previsto per tutto il Comune al comma 3, facendo riferimento ai dati dell'ultimo censimento utile. Non sono ammesse in ogni caso consultazioni proposte da meno di mille cittadine e cittadini proponenti.~~

6. La o il Presidente del Consiglio di Quartiere è tenuto a porre i risultati della consultazione all'ordine del giorno del Consiglio per la relativa discussione che deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati. Gli esiti della discussione in Consiglio di Quartiere debbono essere, a cura della o del relativo Presidente, trasmessi entro i successivi trenta giorni alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale che ne dà comunicazione alla Conferenza delle e dei Capigruppo. La Giunta o uno o più Consigliere o Consiglieri comunali possono formulare proposte di deliberazione o di mozione da sottoporre al Consiglio Comunale.
7. Le modalità e i criteri attuativi delle consultazioni sono disciplinati dal regolamento.

art. 93
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
4. Il referendum consultivo è proposto da almeno 10.000 soggetti residenti maggiorenni anche se non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell'arco di quattro mesi. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperte o esperti nominate o nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle sue e dei suoi componenti. Il giudizio delle esperte e degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi può pronunciarsi difformemente da una decisione non unanime delle esperte e degli esperti.
5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutte le e i residenti maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
6. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.

art. 93
(Referendum consultivo e propositivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.

1- bis. Il referendum propositivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare su materie di competenza del Comune, o riguardo alle quali il Comune può esprimere una proposta o un parere con i limiti di cui ai commi successivi e all'art.94.

2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, ~~quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi~~ quando vi abbia partecipato un terzo degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

3-bis. Il risultato del referendum propositivo è vincolante. Nel caso di esito favorevole del referendum, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dell'esito del medesimo, il Consiglio comunale o il diverso organo competente è, pertanto, tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum medesimo.

art. 94
(Limiti e materie)

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza

4. Il referendum **consultivo** è proposto da almeno 10.000 soggetti residenti **maggioresni** che abbiano compiuto il **sedicesimo anno di età** anche se non forniti di cittadinanza italiana. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperte o esperti nominate o nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle sue e dei suoi componenti. Il giudizio delle esperte e degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi può pronunciarsi difforme da una decisione non unanime delle esperte e degli esperti.

~~5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti le e i residenti maggiorienni anche se non forniti di cittadinanza italiana:~~

5. Il regolamento **sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione**: sulla partecipazione disciplina i referendum in merito alle materie oggetto di consultazione, alle procedure per lo svolgimento della stessa, ai criteri di formulazione e ammissibilità del quesito, alle modalità per la raccolta delle firme, alla validità degli effetti e a tutte le operazioni attuative necessarie.

art. 94
(Limiti e materie)

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum **consultivi**. Il regolamento **sul referendum** disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
2. I referendum non possono essere indetti

locale e su questioni attinenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
- e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

TITOLO IX
Norme transitorie

art. 95
(Norme in vigore)

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

su materie di non esclusiva competenza locale **o in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con il presente Statuto**, e su questioni attinenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
- e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

TITOLO IX
Norme transitorie

art. 95
(Norme in vigore)

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

art. 96
(Attuazione dello Statuto)

1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.
2. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
4. Ogni anno la o il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.
5. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art.27, 1° comma.

art. 96
(Attuazione dello Statuto)


1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.
2. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
4. Ogni anno la o il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.
5. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art.27, 1° comma.

art. 97
(Norma transitoria partecipazione)

1. **Le modifiche apportate al Titolo VIII (La partecipazione), non possono essere applicate fino all'approvazione del richiamato regolamento sulla partecipazione che prevede forme e modalità attuative.**



Statuto del Comune di Firenze



(Testo aggiornato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. _____, approvata il _____, esecutiva dal _____ ed in vigore dal _____).

INDICE

TITOLO I PRINCIPI

CAPO I - Profili istituzionali art. 1 - Autonomia comunale art. 2 - Territorio, sede, stemma art. 3 - Principio di Sussidiarietà art. 4 - Partecipazione e informazione art. 5 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi art. 5 bis – Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione art. 6 - Diritti di cittadinanza art. 7 - Potestà regolamentare	CAPO II - Finalità art. 8 - Solidarietà internazionale art. 9 - Cultura art. 10 - Istruzione art. 11 - Territorio e ambiente art. 12 - Politiche sociali e sanitarie art. 12 bis – La o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale art. 12 ter -Sicurezza sociale art. 13 - Economia e lavoro art. 14 - Tutela del contribuente, del consumatore e degli utenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 15 - Consiglio comunale art. 16 - Presidente del Consiglio art. 17 - Vice Presidenti art. 18 - Ufficio di Presidenza art. 19 - Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti art. 20 - Programmazione consiliare art. 21 - Pubblicità delle sedute e votazioni art. 22 - Regolamenti statuari	art. 23 - Consigliere comunale art. 24 - Pubblicità delle spese elettorali art. 25 - Dimissioni e decadenza art. 26 - Gruppi consiliari art. 27 - Commissioni consiliari permanenti art. 28 - Commissioni d'indagine e speciali art. 29 - Uffici del Consiglio art. 30 - Pubblicità della situazione economica ed associativa dei Consiglieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE: GIUNTA E SINDACO

CAPO I - Giunta art. 31 - La Giunta	CAPO II – Sindaco
----------------------------------------	-------------------

art. 32 - Funzionamento della Giunta
art. 33 - Pubblicità della situazione economica ed associativa della Sindaca o del Sindaco e delle Assessori e degli Assessori

art. 34 - La Sindaca o il Sindaco
art. 35 - Rappresentanza dell'ente
art. 36 - La Vice Sindaca o il Vice Sindaco
art. 37 - Linee programmatiche

TITOLO IV IL DECENTRAMENTO

art. 38 - Quartiere
art. 39 - Il Consiglio di quartiere
art. 40 - Sistema elettorale
art. 41 - Consigliera e consigliere di quartiere
art. 42 - Scioglimento del Consiglio
art. 43 - Presidente
art. 44 - Competenze della o del Presidente
art. 45 - Conferenza del decentramento

art. 46 - Gruppi Consiliari
art. 47 - Commissioni permanenti e Collegio di presidenza
art. 48 - Funzioni di iniziativa e vigilanza
art. 49 - Funzioni consultive
art. 50 - Servizi di base e funzioni delegate
art. 51 - Personale
art. 52 - Risorse finanziarie
art. 53 - Atti e provvedimenti

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO I - Organizzazione degli uffici
art. 54 - Principi di organizzazione
art. 55 - Personale e dotazione organica
art. 56 - Direttore generale

CAPO II - Segretario generale

art. 57 - La Segretaria o il Segretario generale

CAPO III - Dirigenza

art. 58 - Le e i Dirigenti
art. 59 - Conferimento responsabilità dirigenziale

TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I - Caratteristiche generali

art. 60 - I servizi pubblici locali
art. 61 - Gestione dei servizi
art. 62 - Controllo della gestione dei servizi
art. 63 - Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici
art. 64 - Carta dei servizi pubblici
art. 65 - Commissione consiliare permanente di controllo

CAPO II - Le modalità e l'assetto di gestione

art. 66 - Istituzione
art. 67 - Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni
art. 68 - Azienda speciale
art. 69 - Consorzi
art. 70 - Convenzioni
art. 71 - Società per azioni e a responsabilità limitata

art. 72 - Società collegate e controllate
art. 73 - Concessioni a terzi

art. 73 bis - Finanza di progetto

CAPO III - Nomine delle amministratrici e degli amministratori

art. 74 - Designazione e requisiti

TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Il procedimento

art. 75 - Principi procedurali
art. 76 - Svolgimento
art. 77 - Partecipazione
art. 78 - Accordi
art. 79 - Responsabile
art. 80 - Procedure interne

CAPO II - Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 81 - Efficacia degli atti amministrativi
art. 82 - Pubblicità degli atti e dell'attività comunale
art. 83 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
art. 84 - Accesso agli atti

TITOLO VIII
LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva

art. 85 - Diritti individuali
art. 86 - Libere forme associative
art. 87 - Volontariato

CAPO II - Organismi di partecipazione

art. 88 - Le Consulte
art. 89 - Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi

CAPO III - Istituti di partecipazione: istanze, proposte, petizioni, consultazioni e referendum

art. 90 - Istanza
art. 91 - Proposte e petizioni
art. 92 - Consultazioni
art. 93 - Referendum consultivo
art. 94 - Limiti e materie

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

art. 95 - Norme in vigore

art. 96 - Attuazione dello Statuto
art. 97 - Norma transitoria partecipazione

TITOLO I PRINCIPI

CAPO I Profili istituzionali

art. 1 (Autonomia comunale)

1. Il Comune di Firenze è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.
2. Il Comune di Firenze fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana e della Resistenza, in quanto Città insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici della sua popolazione e per la sua attività nella lotta antifascista e partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale e sul civismo e la solidarietà umana attestati con il riconoscimento della Medaglia d'Oro al Merito Civile, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.
3. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
4. Il Comune di Firenze ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

art. 2 (Territorio, sede, stemma)

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Firenze il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è Palazzo Vecchio.
3. Lo stemma del Comune di Firenze raffigura un giglio aperto di colore rosso in campo bianco come descritto nel Decreto di riconoscimento del 25 luglio 1929. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

art. 3
(Principio di Sussidiarietà)

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune di Firenze promuove una sempre più assidua collaborazione e integrazione con i comuni limitrofi e all'interno della Città metropolitana, si pone l'obiettivo di nuovi assetti istituzionali verso la realizzazione della Grande Firenze.

art. 4
(Partecipazione e informazione)

1. Il Comune di Firenze attua e sperimenta un sistema di relazioni partecipate su materie scelte dell'Amministrazione riguardanti la città e l'ambito territoriale metropolitano, ritenute di particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza e per un'effettiva partecipazione popolare.
2. Tale sistema partecipativo dovrà consentire l'individuazione di forme di coinvolgimento più incisive, con particolare riferimento alle cittadine e ai cittadini singoli o associati, oltre alle rappresentanze delle diverse realtà socio-economiche della città, con criteri di attuazione della rappresentatività, anche articolata in funzione delle materie in discussione.
3. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
4. Il Comune di Firenze, oltre a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione, anche attraverso sistemi di comunicazione con le cittadine e i cittadini.

art. 5
(Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi)

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità e secondo le disposizioni di legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, negli organi dei Consigli di quartiere, negli organi collegiali non elettivi, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati e negli organi delle società a controllo pubblico di cui è socio.
3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, il Comune adotta Piani di azioni positive e di misure, volte, tra l'altro, a garantire un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della donna e all'eliminazione delle situazioni di molestie e di

violenze sessuali, comprese le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

4 bis. Onde modificare positivamente la percezione dell'eguaglianza dei sessi anche nella redazione degli atti in cui si sostanzia l'azione politica ed amministrativa dell'Ente, ogni Regolamento di nuova adozione dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli e cariche istituzionali, declinandola debitamente, garantendo la scorrevolezza della lettura del testo.

4 ter. Con il medesimo scopo di cui al comma precedente, in ogni regolamento vigente, in occasione della prima modifica successiva adottata, si dovrà tenere conto della doppia valenza di genere da attribuirsi a ruoli e cariche istituzionali, declinandola debitamente.

5. Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, viene istituita la Commissione Consiliare Permanente Pari Opportunità.

art. 5 bis

(Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione)

1. Sulla scorta dei principi costituzionali e degli atti di diritto internazionale volti alla promozione delle libertà individuali e alla tutela dei diritti umani, della pace, dell'uguaglianza e della giustizia, nonché delle norme ordinarie della Repubblica Italiana, il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di identità di genere, di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, fisiche e sociali, nel rispetto della libertà e dell'eguaglianza delle cittadine e dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutte le cittadine e tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, contrastando l'ideologia nazi-fascista, in quanto contraria alla Repubblica e alla Costituzione nate dalla Resistenza e antitetica agli ideali della Città di Firenze, che l'ha concretamente combattuta.
2. Il Comune di Firenze riconosce ad ogni individuo l'inalienabile diritto al perseguimento della felicità.

Art. 6

(Diritti di cittadinanza)

1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla nazionalità, alla lingua, alla religione, alla disabilità e all'età.
- 1 bis. Il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta attuazione dei principi costituzionali e il loro rispetto, anche contrastando la propaganda di immagini e/o comportamenti dai contenuti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti.
2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione dei servizi.
3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:
 - a) le cittadine iscritte e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Firenze;

- b) le cittadine e i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettrici ed elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) le cittadine italiane e i cittadini italiani, le cittadine e i cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.
4. Il Comune accoglie e promuove le forme di cittadinanza sancite dalla normativa nazionale e comunitaria.

art. 7
(Potestà regolamentare)

- 1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

CAPO II
Finalità

art. 8
(Solidarietà internazionale)

- 1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
- 2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
- 3. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale delle immigrate e degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

art. 9
(Cultura)

- 1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con l'Università di Firenze e le altre istituzioni culturali.
- 1 bis. Il Comune di Firenze, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il proprio patrimonio culturale artistico e architettonico riconosciuto dall'UNESCO quale patrimonio mondiale dell'umanità. Opera per la sua preservazione e valorizzazione nell'ottica di favorirne la miglior fruizione e di trasmettere alle generazioni future l'arte, gli edifici, i luoghi e i paesaggi che ne fanno parte compenetrandoli nella modernità.

2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

art. 10
(Istruzione)

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente delle cittadine e dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutte ed a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

art. 11
(Ambiente, acqua e territorio)

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
- 1bis. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un valore fondamentale per il Comune di Firenze al fine di affrontare la transizione ecologica e permettere alle generazioni presenti di poter far fronte ai propri bisogni senza compromettere la possibilità per quelle future di fare altrettanto in una comunità nella quale lo sviluppo sostenibile sia il presupposto per la salute, la sicurezza, la libertà e la dignità dei cittadini. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali e coinvolgendo le imprese e i cittadini singoli e associati, alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni climalteranti, perseguendo la neutralità climatica.
- 1 ter. Il Comune di Firenze riconosce e promuove la tutela degli animali ed il loro benessere in armonia con l'ambiente.
 2. Il Comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
 3. Il Comune assicura la coerenza delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio; garantisce il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza dei diritti al loro godimento; tutela i valori artistici e documentari del centro storico per il quale assicura un'elevata accessibilità e la creazione di condizioni che favoriscano il mantenimento della residenza.
 4. Il Comune pone particolare attenzione alla garanzia di conservazione e alla salvaguardia dell'area collinare e delle aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni, le alberature.

5. Si pone come obiettivo la tutela e valorizzazione della bellezza degli spazi urbani e degli ambienti pubblici. Il contrasto ai fenomeni di degrado è impegno costante dell'azione amministrativa.

art. 12

(Politiche sociali e sanitarie)

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute e la promozione di corretti stili di vita attraverso una diffusa educazione alla salute in ogni ambito, a partire dai vari livelli di istruzione, per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.
3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
6. Opera per assicurare ad ogni cittadina e cittadino il diritto casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.
7. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali strumenti di integrazione e inclusione volti a creare momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali; collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

Art. 12 bis

(La o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Il Comune di Firenze istituisce la o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
2. La o il Garante promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, la fruizione dei servizi comunali e svolge azioni di tutela delle persone comunque private della libertà personale.
3. Con apposito regolamento sono disciplinati nomina, durata, compiti, rapporti con gli organi comunali, struttura e personale della o del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

art. 12 ter

(Sicurezza Sociale)

1. Il Comune di Firenze assume come obiettivo fondamentale la sicurezza sociale, in particolare rispetto ai soggetti più deboli e vulnerabili.
2. Il Comune è garante della sicurezza sociale in tutte le sue forme di tutte le persone presenti sul proprio territorio, nei limiti e con le responsabilità stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

art. 13
(Economia e lavoro)

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi alle cittadine e ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di persone con disabilità.

art. 14
(Tutela della e del contribuente, della e del consumatore e delle e degli utenti)

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti della e del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
2. Il Comune riconosce e tutela i diritti delle e dei consumatori e delle e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alla attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.
3. Il Comune interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi delle cittadine e dei cittadini utenti e consumatori.
4. Il Comune opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende e enti, di natura pubblica o privata, che svolgono attività di fornitura di beni e servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

TITOLO II
Gli organi del Comune: il Consiglio comunale

art. 15
(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dalla o dal Presidente eletta o eletto fra le Consigliere e i Consiglieri, escluso la Sindaca o il Sindaco.
3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta della Sindaca o del Sindaco, da un quinto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, di tre Consigli di quartiere.
4. La convocazione delle Consigliere e dei Consiglieri è effettuata dalla o dal Presidente del Consiglio, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali.
5. La consegna delle convocazioni deve risultare da dichiarazione scritta ed è effettuata dal personale incaricato dell'Ufficio del Consiglio.
6. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con

gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

art. 16
(Presidente del Consiglio)

1. La o il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con la Sindaca o il Sindaco ed i Gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza di programmazione, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. La o il Presidente del Consiglio è eletta o eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida delle elette e degli eletti, a maggioranza dei due terzi delle e dei componenti il Consiglio.
3. Nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra le due candidate o i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. In caso di parità di voti è eletta o eletto la candidata o il candidato più anziana o anziano di età.

art. 17
(Vice Presidenti)

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale elegge due Vice Presidenti con unica votazione a voto limitato.
2. Una o uno dei due Vice Presidenti, con funzioni di Vice Presidente vicario, è comunque scelto tra le Consigliere e i Consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio. In quest'ultima ipotesi i due Vice Presidenti sono scelti fra le Consigliere e i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
3. Sono elette o eletti Vice Presidenti le due consigliere o i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti sono elette o eletti Vice Presidenti le due candidate o i due candidati più anziane o anziani di età.
5. Le e i Vice Presidenti, con priorità alla o al Vice Presidente vicario, sostituiscono la o il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche delle e dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.

art. 18
(Ufficio di Presidenza)

1. La o il Presidente e le e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 19
(Durata del mandato e revoca della o del Presidente e delle e dei Vice Presidenti)

1. La o il Presidente e le o i Vice Presidenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che le o li ha eletti.
2. La o il Presidente e le e i Vice Presidenti possono essere revocate o revocati nei casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto con mozione motivata approvata con la maggioranza dei 2/3 delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e la revoca è approvata se ottiene la maggioranza assoluta delle e dei componenti il Consiglio comunale.

art. 20

(Programmazione consiliare)

1. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dalla Conferenza di programmazione consiliare, formata dalla o dal Presidente del Consiglio comunale, dalle e dai Vice Presidenti, dalla Sindaca o dal Sindaco, dalle e dai Capigruppo consiliari, dalle e dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente del Consiglio comunale.
2. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza delle e dei Capigruppo composta dalla o dal Presidente, che la presiede, dalle o dai Vice Presidente e dalle e dai Capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente del Consiglio comunale.

art. 21

(Pubblicità delle sedute e votazioni)

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. La o il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte, di diffusione radio-televisiva delle sedute del Consiglio comunale.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

art. 22

(Regolamenti statutari)

1. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio i regolamenti:
 - a) del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;
 - b) dei Consigli di quartiere;
 - c) per le elezioni dei Consigli di quartiere;
 - d) per i referendum e per la partecipazione.

art. 23

(La Consigliera e il Consigliere comunale)

1. La Consigliera e il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione delle elette e degli eletti o con la deliberazione di surroga.
2. La Consigliera e il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. La Consigliera e il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
4. Le Consigliere e i Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, dei Consigli di quartiere, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. Nell'esercizio delle funzioni la Consigliera e il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
- 5 bis. La Consigliera e il Consigliere può altresì dare pubblica evidenza delle proprie azioni politiche inerenti la carica istituzionale attraverso la rubrica deputata della rete civica.

art. 24

(Pubblicità delle spese elettorali)

1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali e circoscrizionali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascuna candidata e ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

art. 25

(Dimissioni e decadenza)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliera e di Consigliere sono presentate per iscritto alla o al Presidente del Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliera e di Consigliere sono presentate per iscritto alla o al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
3. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza delle Consigliere o di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di una singola elettrici o un singolo elettore.
4. Dopo quattro assenze consecutive, senza giustificato motivo, la o il Presidente del Consiglio diffida la Consigliera o il Consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultima o ultimo non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive il Consiglio la o lo dichiara decaduta o decaduto.

art. 26

(Gruppi consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consigliere e Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un'unica Consigliera o unico Consigliere nei

casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dalla o dal Capogruppo.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede l'istituzione di una o uno portavoce dell'opposizione espressa o espresso dai Gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa e ne garantisce il funzionamento.
3. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi risorse finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.
4. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione anche alla loro consistenza numerica.

art. 27

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consigliere e Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni. La Presidenza delle Commissioni Affari Istituzionali e Controllo è comunque attribuita alle due minoranze maggiormente rappresentative.
2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni della Sindaca o del Sindaco, delle Assessorato e degli Assessori, delle e dei Presidenti dei Quartieri, delle e dei dirigenti e delle funzionarie e dei funzionari del Comune, delle amministratrici e degli amministratori e delle e dei dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché delle e dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

art. 28

(Commissioni d'indagine e speciali)

1. Il Consiglio comunale con proposta sottoscritta da un quarto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali o approvata da due Consigli di quartiere, delibera a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'indagine formata da Consigliere e Consiglieri che rappresentino i Gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali. La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.
2. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.
3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'indagine e speciali.

art. 29
(Uffici del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale nei limiti delle normative vigenti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende la o il Presidente dello stesso. Tali uffici sono organizzati in una struttura di massima dimensione. La Direzione dispone di propri uffici per il funzionamento del Consiglio stesso e per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle commissioni e ai gruppi consiliari.
3. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio sono assunti dalla o dal Sindaco d'intesa con la o il Presidente del Consiglio comunale; gli incarichi di collaborazione esterna attinenti all'attività degli uffici del Consiglio sono attribuiti dalla o dal Sindaco su proposta della o del Presidente del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio per svolgere la propria attività è dotato di adeguate risorse economiche, di personale e strumentali previste negli appositi atti di programmazione.

art. 30
(Pubblicità della situazione economica ed associativa delle Consigliere e dei Consiglieri)

1. Le consigliere e i consiglieri comunali ogni anno e all'inizio e alla fine del loro mandato adempiono, secondo modalità e forme stabilite dalla legislazione vigente e da regolamento comunale, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della loro situazione patrimoniale e reddituale, del proprio curriculum e della propria situazione associativa, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.

TITOLO III
Gli organi del Comune: Giunta e Sindaco

CAPO I
La Giunta

art. 31
(La Giunta)

1. La Giunta è composta dalla Sindaca o dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessore e Assessori non superiore a quello stabilito dalla legge.
2. Possono essere nominate e nominati Assessore e Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliera e Consigliere comunale. La Sindaca o il Sindaco verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità delle Assessore e degli Assessori. La Sindaca o il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, della nomina delle Assessore e degli Assessori e delle deleghe singolarmente conferite.

3. Le dimissioni delle Assessore e degli Assessori sono presentate per iscritto alla Sindaca o al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
4. Della revoca e della sostituzione delle Assessore e degli Assessori la Sindaca o il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
5. La Giunta:
 - a) collabora con la Sindaca o il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti alla Sindaca o al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, alle e ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

art. 32

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dalla Sindaca o dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto della Sindaca o dal Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione della Sindaca o del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

art. 33

(Pubblicità della situazione economica ed associativa della Sindaca o del Sindaco e delle Assessore e degli Assessori)

1. Alla Sindaca o al Sindaco e alle Assessore e agli Assessori si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 30.

CAPO II

Il Sindaco

art. 34

(La Sindaca o il Sindaco)

1. La Sindaca o il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
 - b) riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - c) può attribuire la trattazione di affari e materie a singole Assessore e singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - d) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;

- e) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, la Direttrice o il Direttore generale e la Vice Segretaria o il Vice Segretario generale;
 - f) può attribuire alle dirigenti e ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
 - g) adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti alle dirigenti e ai dirigenti;
 - h) può richiedere alla Segretaria o al Segretario generale, qualora ritenga che atti di competenza delle dirigenti e dei dirigenti siano illegittimi, o alla Direttrice o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dalla Segretaria o dal Segretario generale o dalla Direttrice o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altre o altri dirigenti con specifiche istruzioni;
 - i) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro delle dirigenti e dei dirigenti;
 - j) autorizza a resistere in giudizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 58, quarto comma del presente Statuto;
 - k) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza delle dirigenti e dei dirigenti;
 - l) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
 - m) concede il patrocinio del Comune;
 - n) riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. La Sindaca o il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

art. 35

(Rappresentanza dell'ente)

1. La Sindaca o il Sindaco è legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascuna e ciascuno dirigente in base a una delega rilasciata dalla Sindaca o dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale: con essa la Sindaca o il Sindaco assegna alla o al dirigente delegata o delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
4. rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
5. stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

art. 36
(Vice Sindaco)

1. La Sindaca o il Sindaco nomina fra le Assessoro e gli Assessori una Vice Sindaca o un Vice Sindaco che la o lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche della Vice Sindaca o del Vice Sindaco le funzioni di Sindaca o Sindaco vengono svolte dall'Assessoro o Assessore più anziana o anziano di età.

art. 37
(Linee programmatiche)

1. La Sindaca o il Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.
2. Le linee programmatiche sono portate a conoscenza delle Consigliere e dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio.
3. La Sindaca o il Sindaco, contestualmente alla discussione del conto consuntivo, presenta al Consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

TITOLO IV
Il Decentramento
art. 38
(Quartiere)

1. Il quartiere costituisce la circoscrizione di decentramento in cui è diviso il territorio comunale di Firenze.
2. Il regolamento dei Consigli di quartiere stabilisce la delimitazione, il numero, la denominazione dei quartieri, le procedure per le modifiche territoriali.
3. Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere come organismo di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate, di consultazione, di partecipazione e al tal fine gli attribuisce autonomia funzionale e organizzativa nelle forme e nei modi previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere.

art. 39
(Il Consiglio di quartiere)

1. Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli di quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione delle e degli eletti dei nuovi Consigli di quartiere.
- 1 bis. Partecipano all'elezione del Consiglio di quartiere e possono essere eletti le cittadine e i cittadini italiani, le cittadine e i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea che abbiano fatto domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti comunali che disciplinano i diritti di

elettorato attivo e passivo nei Consigli di quartiere si adeguano automaticamente alle disposizioni di legge che intervengono in tali materie.

2. Ciascun Consiglio è composto da un numero di consigliere e consiglieri pari alla metà delle Consigliere e dei Consiglieri che la legge attribuisce al Consiglio comunale arrotondato, in caso di numero pari, all'unità dispari superiore. Nel numero delle e dei consiglieri è ricompreso la o il Presidente del quartiere.
3. La sede del Consiglio di quartiere è costituita dal centro civico, individuato dal Consiglio comunale sentito il parere del rispettivo Consiglio di quartiere.

art. 40
(Sistema elettorale)

1. L'elezione del Consiglio di quartiere si effettua a scrutinio di lista e con sistema proporzionale con premio di maggioranza secondo quanto stabilito dal regolamento per le elezioni dei Consigli di quartiere.
2. Nessuno può essere candidato in più di due Consigli di quartiere.

art. 41
(Consigliere di quartiere)

1. Si applicano alle Consigliere e ai Consiglieri di quartiere le norme sulla incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e sospensione delle Consigliere e dei Consiglieri comunali nonché tutte le altre disposizioni che concernono le stesse e gli stessi previste dal presente Statuto.
2. La carica di Consigliera e Consigliere di quartiere è incompatibile con quella di Consigliera e Consigliere o Assessora e Assessore comunale e di Consigliera e Consigliere di altro quartiere.
3. Alle consigliere e consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 30.

art. 42
(Scioglimento del Consiglio)

1. I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza della Sindaca o del Sindaco:
 - a) per contemporanee dimissioni della maggioranza delle e dei componenti il Consiglio;
 - b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, decesso della o del Presidente di quartiere.
2. I Consigli di quartiere sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con ordinanza della Sindaca o del Sindaco, previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto;
 - b) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.

3. Qualora, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri assegnati, nella seduta successiva il Consiglio Comunale ripete la votazione deliberando a maggioranza assoluta.
4. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio di quartiere avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai quattro quinti del mandato elettorale non si procede al rinnovo di tale organo.

art. 43
(Presidente)

1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletto a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del Consiglio di quartiere, con le modalità previste dal regolamento per le elezioni dei Consigli di quartiere.
2. Nessuna o nessuno può essere candidata o candidato alla carica di Presidente del Consiglio di quartiere in più di un quartiere e alla carica di consigliera o consigliere comunale e Sindaca o Sindaco nello stesso comune. Si applicano alla o al Presidente le disposizioni dell'articolo 41.
3. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è coadiuvato da una o un (1) Vice Presidente Vicaria o Vicario. I Gruppi appartenenti alla minoranza possono indicare una o un "Portavoce dell'Opposizione" tra le consigliere o i consiglieri di quartiere facente parte di un qualsiasi Gruppo o del Gruppo misto. La o il Vicepresidente Vicaria o Vicario e la o il Portavoce dell'Opposizione saranno individuati con le modalità previste dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.
4. La o il Presidente e la o il Vice Presidente Vicaria o Vicario possono essere revocati con mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal regolamento.

art. 44
(Competenze della o del Presidente)

1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere:
 - a) rappresenta il Consiglio di quartiere;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;
 - c) dà esecuzione, coadiuvato dal Collegio di Presidenza, alle decisioni assunte dal Consiglio;
 - d) coordina l'attività delle Commissioni di lavoro;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consiglio di quartiere;
 - f) adotta gli atti che non rientrano nelle competenze del Consiglio o delle e dei dirigenti degli uffici del quartiere;
 - g) esercita le funzioni delegate dalla Sindaca o dal Sindaco;
 - h) partecipa, con diritto di parola alle sedute del Consiglio comunale nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali e da quello dei Consigli di quartiere. Può altresì delegare a rappresentarlo una membra o un membro del Collegio di Presidenza.

art. 45
(Conferenza del decentramento)

1. La Conferenza del decentramento costituisce l'organismo di raccordo delle attività dei quartieri e di consultazione del Consiglio comunale, della Giunta e della Sindaco o del Sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere. La sua composizione è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 46
(Gruppi Consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da una o uno o più Consigliere e Consiglieri circoscrizionali e ciascun Gruppo è rappresentato dalle o dei Capigruppo.
2. La disciplina del funzionamento, delle attività e delle dotazioni dei Gruppi consiliari è definita dal regolamento dei Consigli di quartiere.

art. 47
(Commissioni Permanenti e Collegio di Presidenza)

1. Il Consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti con funzioni consultive ed istruttorie. Il Consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero comunque non superiore a sei (6), di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da una o un rappresentante delle minoranze consiliari. Le Commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite. Le Consigliere e i Consiglieri devono far parte di almeno una (1) commissione ma non più di tre (3).
2. Ciascuna Commissione è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletta o eletto dal Consiglio.
3. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere, con poteri definiti dal regolamento dei Consigli di quartiere ed è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni permanenti.
4. Il Collegio di Presidenza è costituito dalla o dal Presidente e dalla o dal Vice Presidente Vicaria o Vicario del Consiglio di quartiere e dalle e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

art. 48
(Funzioni di iniziativa e vigilanza)

1. Il Consiglio di quartiere può presentare ai competenti organi del Comune mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del quartiere secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 49
(Funzioni consultive)

1. Il Consiglio di quartiere secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere esprime pareri obbligatori:
 - a) sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti urbanistiche che interessano il territorio dei quartieri;
 - b) sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo;
 - c) sulle proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze dei Consigli di quartiere.
2. I pareri dei Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.

art. 50
(Servizi di base e funzioni delegate)

1. Il Consiglio di quartiere è competente per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi. La gestione di tali servizi è attribuita dal Consiglio comunale con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della Giunta, può delegare ai Consigli di quartiere ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie, di personale, strumentali.
3. Il Consiglio di quartiere gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio.

art. 51
(Personale)

1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune ed affidato alla responsabilità di una o un dirigente.
2. La o il dirigente dell'ufficio di quartiere svolge le funzioni di segretaria o segretario del Consiglio di quartiere, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di quartiere, esprime i pareri previsti per legge sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di quartiere.

art. 52
(Risorse finanziarie)

1. Ai Consigli di quartiere per la gestione dei servizi di base sono assegnati degli stanziamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di economato stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito del quartiere.

art. 53
(Atti e provvedimenti)

1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici giorni consecutivi e divengono esecutive nei termini previsti per le deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere concernenti la disciplina regolamentare e la gestione dei servizi di base ed alla persona e dei servizi delegati sono soggette a controllo con le modalità stabilite dal Regolamento dei consigli di quartiere.
3. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere devono essere trasmesse, contestualmente alla loro pubblicazione, alla Sindaca o al Sindaco e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

TITOLO V
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale

CAPO I
Organizzazione degli uffici

art. 54
(Principi di organizzazione)

1. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza ed efficacia amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino.
2. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
3. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

art. 55
(Personale e dotazione organica)

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

2. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale con le modalità previste dalle norme vigenti e dal contratto, favorendo la conciliazione vita-lavoro.
3. Promuove il confronto con le organizzazioni sindacali, nei limiti delle normative vigenti, al fine di migliorare le condizioni e il benessere organizzativo dei lavoratori.

art. 56

(La Direttrice o il Direttore generale)

1. La Sindaca o il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare una Direttrice o un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La Direttrice o il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta alla Direttrice o al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Alla Direttrice o al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le e i dirigenti comunali ad eccezione della Segretaria o del Segretario generale.

CAPO II

Segretario Generale

art. 57

(Segretario generale)

1. La Segretaria o il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Sindaca o del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dalla Sindaca o dal Sindaco.

CAPO III

Dirigenza

art. 58

(Dirigenti)

1. Alle e ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Esse o essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
4. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dalla Sindaca o dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito delle e dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionarie e funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.
5. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma 4, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 3, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo della Sindaca o dal Sindaco o Assessora o Assessore delegata o delegato.
6. Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano alle e ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 2, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché, su proposta della Direttrice o del Direttore Generale, col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.
7. In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta alle e ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

art. 59

(Conferimento responsabilità dirigenziale)

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dalla Sindaco o dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.
4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.
5. In sede di presentazione del conto consuntivo la Sindaco o il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi.

TITOLO VI

Ordinamento dei servizi

CAPO I

Caratteristiche generali

art. 60

(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta delle amministratrici e degli amministratori e delle e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

art. 61

(Gestione dei servizi)

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società è preceduta da una comunicazione preventiva al Consiglio

comunale, effettuata nei termini previsti per l'assegnazione degli affari alle Commissioni consiliari.

3. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
4. Il Consiglio comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei bilanci consuntivi dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1.

art. 62

(Controllo della gestione dei servizi)

1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 74 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 61.
2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalità con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissione consiliare di controllo.
3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di un quinto delle Consiglieri e dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.
5. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto alla Giunta e al Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali, gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. L'organizzazione e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito Regolamento.

art. 63

(Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici)

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

art. 64

(Carta dei servizi pubblici)

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e

l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

art. 65

(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca le amministratrici e gli amministratori designate o designati o nominate o nominate o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art. 27, 1° comma.

CAPO II

Le modalità e l'assetto di gestione

art. 66

(Istituzione)

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnate o assegnati.

art. 67

(Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni)

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di

amministrazione dell'istituzione le Consigliere e i Consiglieri e le Assessore e gli Assessori comunali nonché le Consigliere e i Consiglieri di quartiere.

3. La o il presidente è nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.
4. La direttrice o il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunta o assunto anche con contratto a tempo determinato, nominata o nominato dalla Sindaca o dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

art. 68
(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

art. 69
(Consorzi)

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnate o assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

art. 70
(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

art. 71
(Società per azioni e a responsabilità limitata)

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente

determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità le amministratrici e gli amministratori da esso nominate o nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.
3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratrici e amministratori comunali e di quartiere.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadine e cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

art. 72

(Società collegate e controllate)

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune. In particolare, tali società saranno tenute a rispettare le disposizioni di cui all'art. 60, nonché dell'art. 71, commi 3 e 4.
3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta, previo parere obbligatorio del Consiglio comunale.

art. 73

(Concessione a terzi)

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

art. 73 bis

(Finanza di progetto)

1. Con apposite norme regolamentari sono disciplinate le modalità di partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti finalizzati all'attuazione di interventi da realizzarsi tramite strumenti di finanza di progetto.

CAPO III

Nomine delle amministratrici e degli amministratori

art. 74

(Designazione e requisiti)

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca delle e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte della Sindaca o del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni delle e dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.
2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO VII

Procedimento amministrativo

CAPO I

Il procedimento

art. 75

(Principi procedurali)

1. Il Comune di Firenze informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione alle interessate e agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. La Sindaca o il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.

art. 76

(Svolgimento)

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed alle destinatarie e ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.

2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dalla o dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

art. 77
(Partecipazione)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché le portatrici o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

art. 78
(Accordi)

1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

art. 79
(Responsabile)

1. La o il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla designazione della funzionaria o del funzionario preposto al procedimento, nella o nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.
2. La o il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

art. 80
(Procedure interne)

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.

3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.
4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.

CAPO II

Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 81

(Efficacia degli atti amministrativi)

1. L'ordinanza della Sindaca o del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. La Sindaca o il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
3. Le determinazioni delle e dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

art. 82

(Pubblicità degli atti e dell'attività comunale)

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dirigenziali e gli atti di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri.

art. 83

(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in

modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.

2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo della o del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile alla cittadina e al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

art. 84

(Accesso agli atti)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione della Sindaco o del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano alle cittadine e i cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
3. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VIII

La partecipazione

CAPO I

Partecipazione individuale e collettiva

art. 85

(Diritti individuali)

1. Il Comune di Firenze considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.
2. L'effettiva partecipazione alla vita pubblica è la base sociale dei diritti individuali; pertanto, il Comune di Firenze promuove il volontariato, l'associazionismo e tutte le forme di cittadinanza attiva attraverso gli organismi e gli Istituti di partecipazione previsti dal presente Statuto oltre a promuovere il dibattito pubblico finalizzato a coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano la collettività.
3. I quartieri sono il primo luogo nel quale viene organizzata la partecipazione e si sviluppano le libere forme associative.
4. Il Comune di Firenze promuove l'utilizzo delle tecnologie e delle piattaforme informatiche come strumento di integrazione democratica digitale.
5. Con apposito regolamento sulla partecipazione sono definite le forme e le modalità attuative.

art. 86
(Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato nella rete civica comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

art. 87
(Volontariato)

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontarie e volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.
3. La Sindaca o il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento delle volontarie e dei volontari e dell'utenza.

CAPO II
Organismi di partecipazione

art. 88
(Le Consulte)

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione della o del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.
3. La Sindaca o il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

art. 89
(Rappresentanza delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi)

Il Comune realizza forme di rappresentanza e partecipazione istituzionali delle cittadine e dei cittadini provenienti da Paesi terzi e comunitari e apolidi attraverso la consultazione e il coinvolgimento delle loro comunità.

CAPO III

Istituti di partecipazione: istanze, proposte, petizioni, consultazioni e referendum

art. 90 (Istanza)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, alle e ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione. Le modalità per le istanze di accesso civico o documentale sono stabilite dalla legge nazionale e definite in apposito regolamento comunale.

art. 91 (Proposte e petizioni)

1. Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere alla Sindaca o al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare alla Sindaca o al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dalla Sindaca o al Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
2. Apposito regolamento stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.
3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione

art. 92 (Consultazioni)

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
3. Le consultazioni possono essere proposte da almeno 7.500 soggetti residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana.

4. La o il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.
5. Le consultazioni possono essere proposte dalle e dai residenti in un Quartiere che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana, su materie di competenza del Quartiere o di interesse per la popolazione ivi residente. Per le consultazioni di Quartiere il numero delle e dei proponenti è calcolato in maniera proporzionale a quanto previsto per tutto il Comune al comma 3, facendo riferimento ai dati dell'ultimo censimento utile. Non sono ammesse in ogni caso consultazioni proposte da meno di mille cittadine e cittadini proponenti.
6. La o il Presidente del Consiglio di Quartiere è tenuto a porre i risultati della consultazione all'ordine del giorno del Consiglio per la relativa discussione che deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati. Gli esiti della discussione in Consiglio di Quartiere debbono essere, a cura della o del relativo Presidente, trasmessi entro i successivi trenta giorni alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale che ne dà comunicazione alla Conferenza delle e dei Capigruppo. La Giunta o uno o più Consigliere o Consiglieri comunali possono formulare proposte di deliberazione o di mozione da sottoporre al Consiglio comunale.
7. Le modalità e i criteri attuativi delle consultazioni sono disciplinati dal regolamento.

art. 93

(Referendum consultivo e propositivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.
- 1-bis. Il referendum propositivo è indetto dalla Sindaca o dal Sindaco su iniziativa popolare su materie di competenza del Comune, o riguardo alle quali il Comune può esprimere una proposta o un parere con i limiti di cui ai commi successivi e all'art.94.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato un terzo degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
- 3 bis. Il risultato del referendum propositivo è vincolante. Nel caso di esito favorevole del referendum, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dell'esito del medesimo, il Consiglio comunale o il diverso organo competente è, pertanto, tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum medesimo.
4. Il referendum è proposto da almeno 10.000 soggetti residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non forniti di cittadinanza italiana. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperte o esperti nominate o nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle sue e dei suoi componenti. Il giudizio delle esperte e degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi può pronunciarsi difformemente da una decisione non unanime delle esperte e degli esperti.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i referendum in merito alle materie oggetto di consultazione, alle procedure per lo svolgimento della stessa, ai criteri di formulazione e

ammissibilità del quesito, alle modalità per la raccolta delle firme, alla validità degli effetti e a tutte le operazioni attuative necessarie.

art. 94
(Limiti e materie)

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale o in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con il presente Statuto, e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
 - e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
 - f) piani urbanistici di governo del territorio e relative varianti salvo che non si tratti di specifici oggetti meramente normativi di esclusiva competenza comunale.

TITOLO IX
Norme transitorie

art. 95
(Norme in vigore)

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

art. 96
(Attuazione dello Statuto)

1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.

2. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
4. Ogni anno la o il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.
5. La Presidenza della commissione è attribuita alla minoranza consiliare, in base alle disposizioni di cui all'art.27, 1° comma.

art. 97

(Norma transitoria partecipazione)

1. Le modifiche apportate al Titolo VIII (La partecipazione), non possono essere applicate fino all'approvazione del richiamato regolamento sulla partecipazione che prevede forme e modalità attuative.

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	681

Si certifica che l'atto n. 2023/C/00030 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

Modifiche allo Statuto del Comune di Firenze

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 08/08/2023 al 22/08/2023.

Firenze, 23/08/2023

Il Responsabile
Stefania Pieracci
(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)



COMUNE DI
FIRENZE

STRUTTURA AUTONOMA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 684

PROT. N. 267726

Al Segretario Generale
SEDE

Alla EQ. Anticorruzione, Trasparenza e
Controlli Dott.ssa Stefania Pieracci
SEDE

Firenze, 22.8.2023

Oggetto: Pubblicazione dello Statuto del Comune di Firenze ex art.6 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000

Si trasmettono in allegato alla presente il testo vigente dello Statuto del Comune di Firenze, modificato a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 approvata in data 24.07.2023, unitamente a copia delle note prot.n. 266907 e 266919 del 21.8.2023 con le relative ricevute di invio per pec ai rispettivi uffici.

Cordiali saluti

P.O. Supporto ed assistenza al Consiglio
Comunale ed alle commissioni consiliari

(Sabrina Sezzani)

SABRINA SEZZANI
Comune di Firenze
22.08.2023 12:16:23
GMT+01:00



COMUNE DI
FIRENZE

STRUTTURA AUTONOMA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 684

Prot. N. 266907

CLASS. 01.06

Destinatario Ufficio del B.U.R.T.
regionetoscana@postacert.toscana.it

Consiglio Regionale
consiglioregionale@postacert.toscana.it

Firenze, 21.8.2023

Oggetto: Richiesta di pubblicazione modifica Statuto del Comune di Firenze ex art.6
comma 5 del D. Lgs: n. 267/2000

Si trasmette in allegato, ai fini della pubblicazione nel B.U.R.T. , e ai sensi dell'art. 6
comma 5 del D. Lgs n. 267/2000:

- copia della Delibera n. 30/2023 approvata in Consiglio Comunale il giorno 24.07.2023, avente ad oggetto: Modifiche allo Statuto del Comune di Firenze;
- copia dello Statuto del Comune di Firenze.

Cordiali saluti

P.O. Supporto ed assistenza al Consiglio
Comunale ed alle commissioni consiliari

(Sabrina Sezzani)



SABRINA SEZZANI
Comune di Firenze
21.08.2023 10:12:18
GMT+01:00



Messaggio inviato
SENTOK (174476682)

BUSCINI LAURA

Data Spedizione: 21/08/2023 14:57:36

Mittente: uff.consiglio@pec.comune.fi.it

Destinatari: regimeteoscaia@protezionetoscana.it, consiglio@protezionetoscana.it, consiglio@protezionetoscana.it

CC:

CCP:

Oggetto: (RIF. 2023/266907 PROT) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE EX ART. 16 CO. 5 DEL D.LGS N. 267/2000

Testo:



Riferimenti



Mensurali



Destruisci

Numero	Anno	Tipo Registro
266907	2023	PROT

Tipo Collegamento
Collegamento tra messaggio e protocollo

Oggetto
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE EX ART. 16 CO. 5 DEL D.LGS N. 267/2000

Collegamento tra messaggio inviato e messaggio ricevuto

Oggetto
ACQUETTAZIONE (RIF. 2023/266907 PROT) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE EX ART. 16 CO. 5 DEL D.LGS N. 267/2000

Collegamento tra messaggio inviato e messaggio ricevuto

Oggetto
CONSEGNA (RIF. 2023/266907 PROT) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE EX ART. 16 CO. 5 DEL D.LGS N. 267/2000

Collegamento tra messaggio inviato e messaggio ricevuto

Oggetto
CONSEGNA (RIF. 2023/266907 PROT) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE MODIFICA STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE EX ART. 16 CO. 5 DEL D.LGS N. 267/2000

Chiudi

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 681

Regione
Toscana

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 35 del 30-08-2023

Supplemento n. 185

mercoledì, 30 agosto 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 FirenzeE-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 35

mercoledì, 30 agosto 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di Pescia. Richiedente AZIENDA AGRICOLA GROSSI STEFANO. Pratica 2769 del 2023, Procedimento 4095 del 2023.	56
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico	
AVVISO PUBBLICO di avvio procedimento per il rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, comprensivo di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e contestuale Variante urbanistica, Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, e apposizione del Vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001.	57
Avviso dell'istanza per il conferimento del Permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare Fabbrica, presentata da Enel Green Power Italia S.r.l., ricadente nei comuni di Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Peccioli e Volterra in provincia di Pisa.	88
ALTRI ENTI	90
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO POZZO VARRAMISTA 3 IN COMUNE DI MONTOPOLI V.NO	90
SEZIONE II	92
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Deliberazioni	93
COMUNE DI FIRENZE	
DELIBERAZIONE 24 luglio 2023, n. 30 Modifiche allo Statuto del Comune di Firenze.	93
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Decreti	103
COMUNE DI AREZZO	
DECRETO 28 luglio 2023, n. 2066 DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO DI AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO (ART. 22 BIS D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.); DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO (ART. 49 D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.).	103

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali
del Governo e per le Autonomie Locali
Sportello delle Autonomie

FOGLIO NOTIZIE

PROT. N. 305213

Comune di FIRENZE

Provincia di FIRENZE

Notizie inerenti l'adozione dello statuto

Delibera n. 3543 del 17 / 10 / 1991 (gg/mm/aaaa)

Notizie inerenti le modifiche apportate allo statuto originario

Delibera n. 00069 del 18 / 12 / 2017 (gg/mm/aaaa)

Delibera n. 00004 del 14 / 01 / 2019 (gg/mm/aaaa)

Delibera n. 00030 del 24 / 07 / 2023 (gg/mm/aaaa)

**Notizie inerenti alla pubblicazione dello statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione
ovvero alla pubblicazione dell'ultima modifica ad esso apportata**

Numero 35 Parte Seconda - Supplemento 185

Data 30 / 08 / 2023 (gg/mm/aaaa)

**Notizie inerenti alla pubblicazione all'albo pretorio dello statuto ovvero dell'ultima
modifica ad esso apportata, ai sensi della vigente normativa**

Dal 23 / 08 / 2023 (gg/mm/aaaa)

Al 21 / 09 / 2023 (gg/mm/aaaa)

Si dichiara che il testo dello statuto allegato alla presente è quello in vigore.

Data 26 / 09 / 2023

Timbro del Comune e firma del Responsabile
Direzione del Consiglio Comunale di Firenze

Il Dirigente



RICCARDO
NOCENTINI
Comune di Firenze
27.09.2023
10:17:55
GMT+01:00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto **RICCARDO NOCENTINI** C.F. **NCNR75M27D583P** nato a Figline Valdarno (FI) il 27.8.1975 – Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale di Firenze con sede in Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria di cittadinanza italiana, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che il testo dello Statuto del Comune di Firenze, inviato in allegato, è quello attualmente vigente.

Firenze 26.9.2023

IL DICHIARANTE
IL DIRIGENTE

RICCARDO
NOCENTINI
Comune di
Firenze
27.09.2023
10:16:30
GMT+01:00





Messaggio inviato
SENTOK (175460124)

BIAGINI LAURA

Data Spedizione: 27/09/2023 13:58:55
 Mittente: ufi.consiglio@pec.comune.fi.it
 Destinatari: UTGAUTONOMIE.PROT@PEC.INTERNO.IT

CC:

CCR:

Oggetto: (Rif. 2023/305213 PROT) INVIO STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE

Festo:



Riferimenti

Documenti collegati



Numero

Anno

Tipo Registro

Riferimenti

305213

2023

PROT



Distrotati

Oggetto:

INVIO STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE

Tipo Collegamento

Collegamento fra messaggio e protocollo

Collegamento fra messaggio inviato e messaggio ricevuto

Collegamento fra messaggio inviato e messaggio ricevuto

CONSEGNA: (Rif. 2023/305213 PROT) INVIO STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE

ACCETTAZIONE: (Rif. 2023/005013 PROT) INVIO STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE

Chiudi

ALLEGATO N° 1
 ARGOMENTO N° 681

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	681

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali
Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli
P.O. Trasparenza e Controlli

Spett.le
STRUTTURA AUTONOMA DEL CONSIGLIO
COMUNALE

()

Si certifica che l'atto registrato con n. 14565/2023 (tipo atto: STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE) trasmesso da STRUTTURA AUTONOMA DEL CONSIGLIO COMUNALE e avente per oggetto:

Pubblicazione dello Statuto del Comune di Firenze ex art.6 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 - (prot. Sigedo n. 267726)

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 23/08/2023 al 21/09/2023.

Firenze, 22/09/2023

Il Responsabile
Stefania Pieracci
(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Ora:17:26

Verbale: 681

ODG n. 837

OGGETTO: Per introdurre nello Statuto del Comune di Firenze il riferimento al principio dello "ius soli" ed istituire in tal senso la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze e ad impegnare il Sindaco e la Giunta per la promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della cittadinanza - collegato alla delib. n. 35/2023: Modifiche allo Statuto

PRESENTATO dai consiglieri Bianchi, Armentano, Innocenti, Perini, Bonanni, Cali, Calistri, Conti, Di Puccio, Fratini, Giorgtti F., Milani, Nutini, Pampaloni, Pastorelli, Piccioli, Rufilli, Sparavigna

17:25: Interviene Milani Luca Sono stati presentati 2 ordini del giorno collegati alla delibera

17:25: Esce dall'aula Cellai Jacopo

17:26: Entra in aula Cellai Jacopo

17:28: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

17:29: Entra in aula Cocollini Emanuele

17:29: Esce dall'aula Rufilli Mirco

17:30: Interviene Milani Luca

17:31: Interviene Armentano Nicola illustra l'ordine del giorno

17:35: Interviene Milani Luca

17:35: Interviene Cocollini Emanuele

17:40: Interviene Milani Luca

17:40: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

17:40: Interviene Sabatini Massimo

17:41: Esce dall'aula Calistri Leonardo

17:42: Interviene Milani Luca

17:42: Interviene Bussolin Federico

17:46: Interviene Milani Luca

17:47: Escono dall'aula Albanese Benedetta, Sabatini Massimo, Bussolin Federico

17:46: Interviene Dardano Mimma

17:47: Entra in aula Cocollini Emanuele

17:49: Escono dall'aula Asciuti Andrea, Monaco Michela

17:51: Interviene Milani Luca

17:51: Interviene Draghi Alessandro invita il vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali Pastorelli ad intervenire e ritirare l'ordine del giorno

17:52: Entra in aula Asciuti Andrea

17:51: Esce dall'aula Di Puccio Stefano

17:54: Interviene Milani Luca

17:54: Interviene Perini Letizia

17:59: Interviene Milani Luca

17:59: Interviene Moro Bundu Antonella

18:02: Interviene Milani Luca

18:02: Interviene Santarelli Luca è un atto che crea uno strappo politico, non è stato condiviso nè con IV né con Lista Civica Nardella

18:04: Entra in aula Bussolin Federico

18:05: Interviene Milani Luca

18:05: Interviene Palagi Dmitrij

18:06: Esce dall'aula Nardella Dario

18:10: Interviene Milani Luca

18:10: Interviene Sparavigna Laura

18:10: Interviene Milani Luca

18:10: Interviene Bianchi Donata

18:14: Entra in aula Ruffilli Mirco

18:15: Interviene Milani Luca dà il benvenuto ai piccoli del Saharawi

18:16: Interviene Sparavigna Laura

18:16: Escono dall'aula Bussolin Federico, Razzanelli Mario

18:20: Interviene Milani Luca

18:20: Interviene Pampaloni Renzo

18:24: Interviene Milani Luca

18:24: Interviene Pastorelli Francesco

18:26: Entra in aula Bussolin Federico

18:27: Interviene Milani Luca Comunica la presentazione di un emendamento
Sospende però la discussione per salutare i bambini del Saharawi, come previsto nell'ordine
dei lavori del Consiglio comunale

Ora:18:28

Verbale: 682

N.Arg.: 12

COMUNICAZIONE N.: 2023/00824

OGGETTO: Saluto del Consiglio Comunale ad una delegazione di bambini provenienti dal campo dei rifugiati del Saharawi in occasione del 40° anniversario del progetto di accoglienza estiva in Italia

18:27: Interviene Milani Luca introduce l'argomento. Ricorda che sono passati 40 anni da quando sono cominciati i primi progetti che vedevano i piccoli dei campi del Saharawi venire in Italia per portare un messaggio di pace e testimoniare la situazione popolo del Sahara Saluta Abdallahi B. Mohamed Salem rappresentante Saharawi in Toscana Fiorella Bendoni responsabile comunicazione dell'Associazione Ban Slout Larbi

18:32: Interviene Abdallahi B. Mohamed Salem

18:32: Entra in aula Calistri Leonardo

18:36: Interviene Milani Luca

18:36: Interviene Fiorella Bendoni Auspica che il Saharawi torni libero

18:40: Interviene Milani Luca Consegna il gagliardetto del Comune di Firenze I bambini vengono omaggiati di un piccolo regalo, offerto da Mukki e Silfi Invita il Consiglio comunale e i bambini per una foto

18:41: Interviene Milani Luca

18:42: Esce dall'aula Bussolin Federico

18:44: Escono dall'aula D'Ambrisi Angelo, Masi Lorenzo

18:44: Interviene Milani Luca chiede ai Capigruppo e all'Ufficio di Presidenza come continuare

18:45: Esce dall'aula Cellai Jacopo

Ora:19:46

Verbale: 681

ODG n. 837

OGGETTO: Per introdurre nello Statuto del Comune di Firenze il riferimento al principio dello "ius soli" ed istituire in tal senso la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze e ad impegnare il Sindaco e la Giunta per la promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della cittadinanza - collegato alla delib. n. 35/2023: Modifiche allo Statuto

PRESENTATO dai consiglieri Bianchi, Armentano, Innocenti, Perini, Bonanni, Cali, Calistri, Conti, Di Puccio, Fratini, Giorgitti F., Milani, Nutini, Pampaloni, Pastorelli, Piccioli, Rufilli, Sparavigna

18:46: Interviene Milani Luca riprende la discussione sull'ordine del giorno che era stato sospeso

18:48: Esce dall'aula De Blasi Roberto

18:46: Interviene Cocollini Emanuele su emendamento presentato

18:50: Esce dall'aula Asciuti Andrea

18:51: Interviene Milani Luca

18:51: Interviene Moro Bundu Antonella

18:52: Escono dall'aula Calistri Leonardo, Santarelli Luca

18:53: Interviene Milani Luca non avrebbe dovuto dare la parola alla consigliera Moro Bundu, ma chiedere al capogruppo PD se accettava o meno l'emendamento

18:53: Esce dall'aula Meucci Elisabetta

18:53: Interviene Armentano Nicola non accoglie l'emendamento

18:54: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

18:54: Interviene Milani Luca sostituisce il consigliere Cellai con il consigliere Draghi come scrutatore

18:56 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 21

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 2

18:56: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Conti Enrico, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Draghi Alessandro

Non Votanti

Dardano Mimma, Felleca Barbara

Allegato n. 1: odg n. 837/2023 – I stesura

Allegato n. 2: emendamento del consigliere Cocollini – non accolto

Allegato n. 3: odg n. 837/2023 - approvato

N.1

Ordine del giorno N.

Tipologia atto: ODG collegato alla Delibera del Consiglio n° 2023/00035 "Modifiche allo Statuto del Comune di Firenze Commissione Affari".

Oggetto: Per introdurre nello Statuto del Comune di Firenze il riferimento al principio dello "ius soli" ed istituire in tal senso la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze e ad impegnare il Sindaco e la Giunta per la promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della cittadinanza.

Soggetti proponenti: Donata Bianchi, Nicola Armentano, Alessandra Innocenti, Letizia Perini, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Luca Milani, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna

(ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della mozione 490/2022 "La cittadinanza come opportunità, diritto e doveri"

Premesso che l'art. 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, afferma che "Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari";

Ricordato che nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio di Europa il 6/11/1997, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto

domestico, l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente (art.6 paragrafo 4, lettera c), osservato che l'articolo 3 della Costituzione Italiana garantisce che "tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

Considerato che il tema dell'integrazione dei cittadini e delle cittadine straniere in Italia e in Europa è una delle sfide più impegnative da affrontare per gli Stati Europei ed è un impegno sul quale si gioca il futuro stesso del nostro Paese. La necessità di una nuova legislazione in materia di cittadinanza per gli stranieri che risiedono in Italia è oggetto del dibattito politico in Parlamento, in molte Regioni, Province e Comuni del nostro Paese;

Evidenziato che tante sono state le iniziative che hanno animato la discussione della Riforma della legge sulla Cittadinanza nel Paese, a partire dalla campagna nazionale «L'Italia sono anch'io», che ha consentito la raccolta di oltre 200.000 firme e una proposta di legge d'iniziativa popolare in parte recepita in uno dei testi proposti per la discussione parlamentare e che è stata oggetto di una mozione n. 1224 approvata in data 27 luglio 2017 dal Consiglio Comunale di Firenze;

Visto che lo Statuto del Comune di Firenze prevede, tra gli obiettivi programmatici del Comune, di orientare la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica, di promuovere la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Lo Statuto comunale, aggiornato nel 2019, prevede che i diritti di partecipazione siano riconosciuti agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Firenze;

Fatto presente che gli stranieri residenti a Firenze al 1° giugno 2023 sono 57.902 e rappresentano il 15,8% della popolazione residente, 9.059 hanno meno di diciotto anni. Questi ragazzi e ragazze vivono nello stesso contesto scolastico dei giovani italiani, parlano italiano, studiano la storia d'Italia, sono figli di cittadini e cittadine straniere regolarmente soggiornanti che lavorano e pagano le tasse in Italia;

Ritenuto che occorre riformare la legge n. 91 del 1992 alla luce dei mutamenti che hanno interessato la struttura demografica, sociale e culturale del nostro Paese, per superare una discriminazione che riguarda tra l'altro una fascia di popolazione vitale e vulnerabile come quella dei minori. La mancanza della cittadinanza, oltre ad imporre

a questi giovani italiani l'obbligo di rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, priva loro - di fatto discriminandoli - di alcuni diritti fondamentali per il loro futuro umano e professionale, come la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea e, per alcuni di loro, il diritto di elettorato attivo e passivo;

Considerato che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte encomiato i Comuni, le Province e le Regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente la discussione e la consapevolezza sul tema della cittadinanza alle persone straniere;

Preso atto che il diritto alla cittadinanza del paese in cui si nasce è riconosciuto in molti Stati di tradizioni democratiche quali gli Stati Uniti d'America e in tutti i Paesi dell'America Latina nei quali tanti figli di immigrati si sono potuti sentire integrati nella vita sociale di quelle Nazioni. Anche in Europa tale diritto è concesso da vari paesi quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda;

Ritenuto che per promuovere il pieno inserimento dei giovani di origine straniera nella nostra comunità occorre che siano loro riconosciuti i diritti e i doveri di un cittadino italiano perché possano essere protagonisti positivi della costruzione della società in cui vivono. Che alzare barriere tra le comunità e le persone induce all'emarginazione e alla ghettizzazione degli stranieri con il conseguente rischio concreto di contrapposizioni anche violente, come è accaduto in altri Paesi europei e nel nostro;

Ritenuto, inoltre, che il riconoscimento ai giovani di origine straniera della cittadinanza può agevolare un percorso di integrazione reale dove veder affermata l'idea di una comunità al contempo unica e plurale, in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui il dialogo, il confronto, il rispetto dei diritti e dei doveri della Costituzione siano capisaldi;

SI IMPEGNA

- Ad inserire il riferimento allo "Ius Soli" nello Statuto del Comune di Firenze, allo scopo di promuovere l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza;

- A sancire l'appartenenza alla comunità locale, istituendo la "Cittadinanza onoraria del Comune di Firenze" da conferire ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero ma che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad istituire una cerimonia speciale nel giorno del 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con la "Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" quale atto simbolico, nell'auspicio di un'effettiva riforma del diritto di cittadinanza a livello nazionale. In questa stessa giornata si propone di istituire una "Festa della cittadinanza". La giornata avrà come obiettivo di promuovere nelle scuole la riflessione sul tema in modo trasversale dedicando ore di didattica all'approfondimento e alla sensibilizzazione su cosa significhi essere cittadino, quali sono i diritti e quali i doveri;

- A promuovere, per tutti coloro i quali acquisiscono la cittadinanza italiana, una cerimonia pubblica dove il Sindaco, un Assessore o un Consigliere delegato, nel sottolineare il valore culturale e sociale dell'essere diventati legalmente cittadini italiani, consegnino in dono una copia dello Statuto del Comune di Firenze, un Kit di Cittadinanza e un attestato personalizzato a ricordo della giornata. La cerimonia sarà aperta al pubblico e potranno partecipare, oltre ai parenti degli interessati, liberi cittadini in modo autonomo e gruppi organizzati (quali le scuole ecc.). Le giornate indicate potrebbero essere: - 17 marzo, Giornata Nazionale della Costituzione e dell'Inno e della Bandiera. - 21 maggio, Giornata internazionale della diversità culturale. - 12 giugno, Giornata mondiale contro il lavoro minorile. - 2 ottobre, Giornata internazionale della non violenza;

- A contribuire alla realizzazione di un percorso di consapevolezza sociale rivolto a tutti i minori stranieri residenti nel Comune di Firenze e ai loro genitori, con l'obiettivo di diffondere tutte le informazioni utili al conseguimento della cittadinanza italiana ai 18 anni per coloro che ne hanno diritto stando alle disposizioni della normativa del 1992, e al contempo informare i soggetti che non sono tutelati dalla normativa vigente su quelli che sono i loro diritti e doveri;

- Ad attivarsi, in rete con altri Comuni, per sollecitare il Parlamento ad approvare quanto prima una nuova legge sulla Cittadinanza italiana che riconosca pieni diritti ai figli dei migranti nati o cresciuti in Italia e agli stranieri che vivono stabilmente in Italia.

Donato Bongiorno
Maurizio Fedi
Leticia Fedi
Saverio
Francesco Calò
Lello
Antonio
Renzo
Palmiro
Polina
Michele

a questi giovani italiani l'obbligo di rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, priva loro - di fatto discriminandoli - di alcuni diritti fondamentali per il loro futuro umano e professionale, come la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea e, per alcuni di loro, il diritto di elettorato attivo e passivo;

Considerato che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte encomiato i Comuni, le Province e le Regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente la discussione e la consapevolezza sul tema della cittadinanza alle persone straniere;

Preso atto che il diritto alla cittadinanza del paese in cui si nasce è riconosciuto in molti Stati di tradizioni democratiche quali gli Stati Uniti d'America e in tutti i Paesi dell'America Latina nei quali tanti figli di immigrati si sono potuti sentire integrati nella vita sociale di quelle Nazioni. Anche in Europa tale diritto è concesso da vari paesi quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda;

Ritenuto che per promuovere il pieno inserimento dei giovani di origine straniera nella nostra comunità occorre che siano loro riconosciuti i diritti e i doveri di un cittadino italiano perché possano essere protagonisti positivi della costruzione della società in cui vivono. Che alzare barriere tra le comunità e le persone induce all'emarginazione e alla ghettizzazione degli stranieri con il conseguente rischio concreto di contrapposizioni anche violente, come è accaduto in altri Paesi europei e nel nostro;

Ritenuto, inoltre, che il riconoscimento ai giovani di origine straniera della cittadinanza può agevolare un percorso di integrazione reale dove veder affermata l'idea di una comunità al contempo unica e plurale, in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui il dialogo, il confronto, il rispetto dei diritti e dei doveri della Costituzione siano capisaldi;

SI IMPEGNA

- Ad inserire il riferimento allo "Ius Soli" ^{così come previsto dagli Stati Uniti} nello Statuto del Comune di Firenze, allo scopo di promuovere l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione ^{senza distinzione di} origine o provenienza;

- A sancire l'appartenenza alla comunità locale, istituendo la "Cittadinanza onoraria del Comune di Firenze" da conferire ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero ma che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano;

INNOVATO

TOMAS SACETTI
PATRICK TANI



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2023

Ordine del Giorno N. 2023/00837

ARGOMENTO N 681

Oggetto: Per introdurre nello Statuto del Comune di Firenze il riferimento al principio dello "ius soli" ed istituire in tal senso la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze e ad impegnare il Sindaco e la Giunta per la promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della cittadinanza - collegato alla delib. n. 35/2023: Modifiche allo Statuto

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno 2023 il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 14:54 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Francesca Calì, Antonella Moro Bundu, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Alessandra INNOCENTI
Nicola ARMENTANO	Antonella MORO BUNDU
Donata BIANCHI	Franco NUTINI
Patrizia BONANNI	Dmitrij PALAGI
Francesca CALÌ	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Francesco PASTORELLI
Mimma DARDANO	Letizia PERINI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Massimiliano PICCIOLI
Barbara FELLECA	Mirco RUFILLI
Massimo FRATINI	Laura SPARAVIGNA
Fabio GIORGETTI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Stefano DI PUCCIO
Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Michela MONACO
Leonardo CALISTRI	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAJ	Massimo SABATINI
Emanuele COCCOLINI	Luca SANTARELLI
Angelo D'AMBRISI	Luca TANI
Roberto DE BLASI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della mozione 490/2022 "La cittadinanza come opportunità, diritto e doveri";

PREMESSO che l'art. 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, afferma che "Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari";

RICORDATO che nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio di Europa il 6/11/1997, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto domestico, l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente (art.6 paragrafo 4, lettera c), osservato che l'articolo 3 della Costituzione Italiana garantisce che "tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

CONSIDERATO che il tema dell'integrazione dei cittadini e delle cittadine straniere in Italia e in Europa è una delle sfide più impegnative da affrontare per gli Stati Europei ed è un impegno sul quale si gioca il futuro stesso del nostro Paese. La necessità di una nuova legislazione in materia di cittadinanza per gli stranieri che risiedono in Italia è oggetto del dibattito politico in Parlamento, in molte Regioni, Province e Comuni del nostro Paese;

EVIDENZIATO che tante sono state le iniziative che hanno animato la discussione della Riforma della legge sulla Cittadinanza nel Paese, a partire dalla campagna nazionale «L'Italia sono anch'io», che ha consentito la raccolta di oltre 200.000 firme e una proposta di legge d'iniziativa popolare in parte recepita in uno dei testi proposti per la discussione parlamentare e che è stata oggetto di una mozione n. 1224 approvata in data 27 luglio 2017 dal Consiglio Comunale di Firenze;

VISTO che lo Statuto del Comune di Firenze prevede, tra gli obiettivi programmatici del Comune, di orientare la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica, di promuovere la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Lo Statuto comunale, aggiornato nel 2019, prevede che i diritti di partecipazione siano riconosciuti agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Firenze;

FATTO presente che gli stranieri residenti a Firenze al 1° giugno 2023 sono 57.902 e rappresentano il 15,8% della popolazione residente, 9.059 hanno meno di diciotto anni. Questi ragazzi e ragazze vivono nello stesso contesto scolastico dei giovani italiani, parlano italiano, studiano la storia d'Italia, sono figli di cittadini e cittadine straniere regolarmente soggiornanti che lavorano e pagano le tasse in Italia;

RITENUTO che occorre riformare la legge n. 91 del 1992 alla luce dei mutamenti che hanno interessato la struttura demografica, sociale e culturale del nostro Paese, per superare una discriminazione che riguarda tra l'altro una fascia di popolazione vitale e vulnerabile come quella dei minori. La mancanza della cittadinanza, oltre ad imporre a questi giovani italiani l'obbligo di rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, priva

loro - di fatto discriminandoli - di alcuni diritti fondamentali per il loro futuro umano e professionale, come la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea e, per alcuni di loro, il diritto di elettorato attivo e passivo;

CONSIDERATO che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte encomiato i Comuni, le Province e le Regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente la discussione e la consapevolezza sul tema della cittadinanza alle persone straniere;

PRESO ATTO che il diritto alla cittadinanza del paese in cui si nasce è riconosciuto in molti Stati di tradizioni democratiche quali gli Stati Uniti d'America e in tutti i Paesi dell'America Latina nei quali tanti figli di immigrati si sono potuti sentire integrati nella vita sociale di quelle Nazioni. Anche in Europa tale diritto è concesso da vari paesi quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda;

RITENUTO che per promuovere il pieno inserimento dei giovani di origine straniera nella nostra comunità occorre che siano loro riconosciuti i diritti e i doveri di un cittadino italiano perché possano essere protagonisti positivi della costruzione della società in cui vivono. Che alzare barriere tra le comunità e le persone induce all'emarginazione e alla ghettizzazione degli stranieri con il conseguente rischio concreto di contrapposizioni anche violente, come è accaduto in altri Paesi europei e nel nostro;

RITENUTO, inoltre, che il riconoscimento ai giovani di origine straniera della cittadinanza può agevolare un percorso di integrazione reale dove veder affermata l'idea di una comunità al contempo unica e plurale, in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui il dialogo, il confronto, il rispetto dei diritti e dei doveri della Costituzione siano capisaldi;

SI IMPEGNA

- Ad inserire il riferimento allo "Ius Soli" nello Statuto del Comune di Firenze, allo scopo di promuovere l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza;

- A sancire l'appartenenza alla comunità locale, istituendo la "Cittadinanza onoraria del Comune di Firenze" da conferire ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero ma che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad istituire una cerimonia speciale nel giorno del 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con la "Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" quale atto simbolico, nell'auspicio di un'effettiva riforma del diritto di cittadinanza a livello nazionale. In questa stessa giornata si propone di istituire una "Festa della cittadinanza". La giornata avrà come obiettivo di promuovere nelle scuole la riflessione sul tema in modo trasversale dedicando ore di didattica all'approfondimento e alla sensibilizzazione su cosa significhi essere cittadino, quali sono i diritti e quali i doveri;

- A promuovere, per tutti coloro i quali acquisiscono la cittadinanza italiana, una cerimonia pubblica dove il Sindaco, un Assessore o un Consigliere delegato, nel sottolineare il valore culturale e sociale dell'essere diventati legalmente cittadini italiani, consegnerà in dono una copia dello Statuto del Comune di Firenze, un Kit di Cittadinanza e un attestato personalizzato a ricordo della giornata. La cerimonia sarà aperta al pubblico e potranno partecipare, oltre ai parenti degli interessati, liberi cittadini in modo autonomo e gruppi organizzati (quali le scuole ecc.). Le giornate indicate potrebbero essere: - 17 marzo, Giornata Nazionale della Costituzione e dell'Inno e della Bandiera. - 21 maggio, Giornata internazionale della diversità culturale. - 12 giugno, Giornata mondiale contro il lavoro minorile. - 2 ottobre, Giornata internazionale della non violenza;

- A contribuire alla realizzazione di un percorso di consapevolezza sociale rivolto a tutti i minori stranieri residenti nel Comune di Firenze e ai loro genitori, con l'obiettivo di diffondere tutte le informazioni utili al conseguimento della cittadinanza italiana ai 18 anni per coloro che ne hanno diritto stando alle disposizioni

della normativa del 1992, e al contempo informare i soggetti che non sono tutelati dalla normativa vigente su quelli che sono i loro diritti e doveri;

- Ad attivarsi, in rete con altri Comuni, per sollecitare il Parlamento ad approvare quanto prima una nuova legge sulla Cittadinanza italiana che riconosca pieni diritti ai figli dei migranti nati o cresciuti in Italia e agli stranieri che vivono stabilmente in Italia.

--

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	18:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Enrico Conti, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Franco Nutini, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	1:	Alessandro Emanuele Draghi,
astenuti	0:	
non votanti	2:	Mimma Dardano, Barbara Felleca,

essendo presenti 21 consiglieri

ESITO: Approvata

Ora:18:57

Verbale: 681

ODG n. 838

OGGETTO: Diritto di voto amministrativo cittadini e cittadine extra UE regolarmente residenti in Italia - collegato alla delib. n. 35/2023: Modifiche allo Statuto*

Presentato dai consiglieri Palagi Dmitrij, Moro Bundu Antonella

18:56: Escono dall'aula Giorgetti Fabio, Dardano Mimma, Felleca Barbara

18:56: Interviene Milani Luca rinvia la decisione sull'odg 838 alla conferenza dei Capigruppo

18:57: Interviene Palagi Dmitrij

18:57: Escono dall'aula Calistri Leonardo, Cali Francesca

18:58: Interviene Milani Luca TOGLIE LA SEDUTA ALLE 18,58

Allegato n. 1: odg n. 838/2023 – rinvio



STRUTTURA AUTONOMA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVOCATO DA BUNDU + PALAGI

24.07.23

N. 2

ALLEGATO N. 1
DOCUMENTO N. 681
838

COMUNE DI FIRENZE	
SINISTRA PROGETTO COMUNE	
24.07.23	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione G.D.G. RES. N. _____	838

Ordine del giorno – DC 24 luglio 2023 sulle modifiche statutarie

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: Diritto di voto amministrativo cittadini e cittadine extra UE regolarmente residenti in Italia"

Il sottoscritto consigliere, la sottoscritta consigliera,

Premesso:

- del positivo iter della proposta di Risoluzione N. 2022/00386, proposta dal Gruppo scrivente, nelle persone della consigliera Antonella Bundu e del consigliere Dmitrij Palagi, cui si sono aggiunte le consigliere del gruppo PD Donata Bianchi e Laura Sparavigna, atto incentrato sul "Diritto di voto amministrativo cittadini e cittadine extra UE regolarmente residenti in Italia"
- di come possano essere considerati "cittadini stranieri" le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia, pertanto registrati come residenti a tutti gli effetti; come gli stranieri residenti in Italia siano 5.171.894 all'ultimo censimento del 2021, rappresentando l'8,4% del totale degli Italiani e, di questi, i cittadini non comunitari sono 3.373.876, al 1° gennaio 2021;

Rilevato come Firenze si collochi tra le prime Città metropolitane, dopo Milano, per incidenza della popolazione non comunitaria sul complesso dei residenti (gli stranieri residenti a Firenze, al 1° gennaio 2021, sono 59.218 e rappresentano il 16,1% della popolazione residente, di cui il 10,4% è costituito da cittadini non comunitari);

Ricordato come tale percentuale prenda in considerazione solo i cittadini stranieri stabilmente soggiornanti (e non tutti gli stranieri presenti regolarmente sul territorio), ovvero persone residenziali che ivi stabilmente vivono, lavorano, contribuiscono, studiano e partecipano alla vita cittadina;

Constatato: come l'andamento della popolazione con cittadinanza straniera sia andata a crescere in maniera esponenziale negli ultimi anni, passando da circa 1.700.000 presenze, nel 2013, alla cifra attuale del 2021; come, negli ultimi anni, il numero degli stranieri in Italia si sia pertanto attestato a quota circa 5 milioni di persone, con un cambiamento nella composizione percentuale per età, con molte ragazze e ragazzi, con genitori di origine straniera, nati in Italia;

Evidenziato come la partecipazione degli stranieri alle elezioni amministrative possa costituire un importante passaggio per realizzare l'obiettivo della completa partecipazione e del pieno e reale contributo alla comunità territoriale nella quale vivono e lavorano;

Evidenziato altresì come: i cittadini comunitari residenti in Italia abbiano il diritto al voto alle elezioni comunali e circoscrizionali (potendo anche candidarsi alle elezioni locali), semplicemente facendo domanda per l'iscrizione nella apposita lista elettorale, entro il quinto giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; ai cittadini stranieri non comunitari residenti in Italia viene invece precluso il diritto di voto; l'elettorato attivo e passivo degli stranieri, cittadini dell'Unione europea, residenti in Italia non sia disciplinato dalla Costituzione, ma dall'Art. 19 del Trattato che istituisce la Comunità europea, dalla direttiva 94/80/CEE del 19 dicembre 1994 e dal D. Lgs. n. 197/1996; ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo eserciti l'iniziativa legislativa mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che riporti il testo di un disegno di legge, sottoscritto da 50.000 elettori ed elettrici; Appurato come la legge di iniziativa popolare sia quindi uno strumento di partecipazione diretta da parte dell'elettorato attivo quale esercizio d'iniziativa politica di rango costituzionale;

Ricordato all'uopo:

la campagna L'Italia Sono Anch'io, per una proposta di legge d'iniziativa popolare di riforma della legge per la concessione della cittadinanza, campagna promossa da organizzazioni della società civile, nel cui comitato promotore era presente anche la Regione Toscana;

come tale campagna avesse raccolto oltre 200.000 firme, con l'intento di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza, nonché la possibilità per chiunque nasca o viva in Italia di partecipare alla vita della comunità di cui fa parte;

come tale proposta di legge popolare sia stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali della Camera nell'ormai lontano anno 2012;

la campagna per la proposta di legge popolare Ero Straniero, promossa dai Radicali Italiani, alla quale hanno aderito numerose associazioni e sigle sindacali, campagna che ha raccolto circa 90.000 firme; che, con tale proposta, si chiedeva, fra le altre cose, l'effettiva partecipazione alla vita democratica degli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, prevedendo l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative;

che l'iter di tale proposta di legge ha preso avvio con un primo esame nella Commissione Affari Costituzionali della Camera nel 2019 e che è ancora ferma in Parlamento dall'ultima audizione in commissione, del marzo del 2020; la campagna Vivo Lavoro Voto, promossa da Volt Italia, che ha l'obiettivo di rilanciare il dibattito sui migranti e i loro diritti, basandosi su direttive chiare dell'Unione Europea, richiamando in particolare la Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea del 2001, dove al punto 136 "[...] si raccomanda agli stati membri di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e del Parlamento Europeo a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione Europea da almeno 3 anni";

Evidenziato in merito come, in alcuni paesi europei: sia concesso il diritto di voto a tutti i cittadini stranieri residenti, anche se non comunitari, paesi quali Danimarca, Spagna, Irlanda e Svezia; esistano accordi bilaterali con paesi non comunitari, per la concessione del diritto di voto alle amministrazioni locali ai loro cittadini ivi residenti (quali la Spagna con i paesi del Sud America e tra loro i Paesi scandinavi, con i non comunitari, come pure Belgio, Estonia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Slovacchia e Slovenia con altri Paesi);

Visto: quanto agli Articoli 48 e 51 della Costituzione Italiana, che legano il diritto di voto alla cittadinanza, anche se il diritto di voto alle elezioni locali è questione aperta a più interpretazioni, anche in ragione del sopravveniente diritto europeo dell'Unione; in merito il parere del Consiglio di Stato -28 luglio 2004, n. 8007: Diritto di voto attivo e passivo nelle circoscrizioni comunali, dei cittadini stranieri residenti, come risposta al Ministero degli Interni che aveva annullato la decisione del Comune di Forlì che aveva approvato con delibera del Consiglio Comunale, l'estensione del voto a tutta la popolazione residente, "[...] in quanto gli organi circoscrizionali rappresentano la popolazione tutta e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto, rit[enendo] che il corpo elettorale in questo caso coincida con la popolazione del Comune, stranieri residenti compresi, e che la norma rimetta alla volontà statutaria l'individuazione dei soggetti titolari dell'elettorato attivo e passivo", dove il Consiglio di Stato ritiene "[...] che l'attribuzione agli stranieri extracomunitari residenti del diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione dei consigli circoscrizionali di cui all'articolo 17 Tuel (D. Lgs. n.267/2000), così come disposto dall'articolo 50 dello statuto del Comune di Forlì, sia de plano consentita dalle disposizioni di legge ordinaria di cui al citato articolo 17, e non trovi ostacolo insormontabile nelle norme e nei principi costituzionali che disciplinano la materia." Richiamata infine la mozione n. 5/2022 del 31.03.2022, presentata da PD e Lista Nardella nel Consiglio di Quartiere 1, atto in cui si parla del riconoscimento di una "comunità unica e plurale", della promozione e la tutela dei diritti umani, nonché di facilitare e favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, così come da Statuto comunale; Per tutto quanto così esposto in narrativa:

CHIEDE PERTANTO AL SINDACO

Di farsi da promotore, attraverso la partecipazione in tutte le sedi di concertazione istituzionale cui il Comune aderisce, per per sollecitare il Parlamento ad approvare quanto prima le succitate leggi di proposta popolare e le leggi ordinarie in materia di voto alle elezioni locali;

INVITA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO

Ad adottare con urgenza le norme necessarie a riconoscere alla cittadina straniera non comunitaria e al cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornanti, che abbiano raggiunto la maggiore età e che risiedano in Italia, il diritto di voto in conformità alle norme citate e in analogia alla disciplina prevista per i cittadini comunitari;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A inoltrare il presente atto: Al Presidente della Repubblica; Alla Presidente del Senato; Al Presidente della Camera dei Deputati; Ai Capigruppo parlamentari di Camera e Senato; Alla Presidente del Parlamento dell'Unione europea; Ai Capigruppo parlamentari dell'Unione europea.

La Consigliera comunale, Antonella Bundu




Il Consigliere comunale Dmitrij Palagi




Deliberazione n. 30/2023 seduta C.C. 24.7.2023

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Ascione)

Handwritten signature of Giuseppe Ascione in black ink.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luca Milani)

Handwritten signature of Luca Milani in blue ink.